

Relazione tecnica (riferimento delibera 143/00)

## **PRESUPPOSTI PER LA MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 1 SETTEMBRE 1999, N. 128/99 E 28 DICEMBRE 1999, N. 202/99**

### **1 Introduzione**

Con la presente proposta di delibera vengono:

- modificati e integrati alcune norme contenute nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 settembre 1999, n. 128 (di seguito: deliberazione n. 128/99) al fine di precisare le modalità di registrazione delle interruzioni e di comunicazione all'Autorità dei dati annuali relativi alla continuità del servizio (paragrafo 2.2, punti da 1 a 7);
- differiti i termini di entrata in vigore degli obblighi di registrazione automatica delle previsti dai commi 3.2 e 3.3 della deliberazione n. 128/99 per gli esercenti del servizio di distribuzione dell'energia elettrica con numero di utenti alimentati in bassa tensione (di seguito: utenti BT) non superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 1998 (paragrafo 2.2, punto 8);
- modificato l'articolo 4, comma 4.2 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/99 (di seguito: deliberazione n. 202/99), relativo alle modalità di calcolo dell'indicatore di riferimento, in modo da poter tenere conto delle variazioni nel numero di utenti che si verificheranno nel corso del periodo di regolazione 2000-2003 per effetto di aggregazioni e trasferimenti di impianti di distribuzione in ottemperanza ad alcune modifiche legislative (paragrafo 3.2);

### **2 Modifiche e integrazioni di alcune norme contenute nella deliberazione dell'Autorità n. 128/99**

#### **2.1 Premessa**

La deliberazione n. 128/99 ha definito obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e indicatori di continuità del servizio. Tali determinazioni si sono rese necessarie per assicurare omogeneità alle misure di continuità del servizio da parte di esercenti diversi, e anche all'interno dello stesso esercente da parte di operatori diversi, in modo da poter introdurre successivamente una disciplina di regolazione della continuità del servizio che si basasse su dati uniformemente rilevati e verificabili da parte dell'Autorità. Tale disciplina di regolazione è stata effettivamente introdotta con la deliberazione n. 202/99.

La metodologia di registrazione delle interruzioni contenuta nella deliberazione n. 128/99 è stata soggetta a ampia consultazione con tutti i soggetti interessati, per tenere conto della natura strettamente tecnica della stessa metodologia.

## **2.2 Contenuto e motivazioni delle modifiche e integrazioni**

Nel corso dell'attività di verifica svolta dall'Ufficio controlli tecnici e ispezioni dell'Autorità per verificare la validità dei dati di continuità del servizio relativi agli anni 1998 e 1999 forniti dagli esercenti, è emerso che alcuni aspetti della metodologia meritavano lievi aggiustamenti tecnici al fine di precisare le modalità di registrazione delle interruzioni e di comunicazione all'Autorità dei dati annuali relativi alla continuità del servizio.

In particolare:

- 1) l'articolo 3, comma 3.2 della deliberazione n. 128/99 prevede l'esercente debba effettuare la registrazione automatica dell'istante di inizio e di fine delle interruzioni senza preavviso mediante un sistema di telecontrollo o altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio. Il successivo comma 3.3 dello stesso articolo definisce che il sistema di telecontrollo o altra idonea strumentazione di registrazione delle interruzioni deve essere installato su tutte le linee di alta e media tensione (di seguito: linee AT e MT). In effetti, l'espressione "l'istante di inizio e di fine" contenuta nell'articolo 3, comma 3.2 della deliberazione n. 128/99 risulta pleonastica in quanto l'articolo 2, comma 2.1, lettera n), della medesima deliberazione definisce i requisiti funzionali del sistema di telecontrollo utilizzato per la registrazione automatica, in maniera esatta e sufficiente (in particolare, è richiesto che il sistema di telecontrollo sia in grado di "assolvere anche alla funzione di registrazione in modo automatico e continuo degli eventi di apertura e chiusura di interruttori o di altri organi di manovra, causati sia da comandi a distanza sia da interventi di protezioni o di dispositivi automatici, e degli eventi di mancanza tensione nel punto di interconnessione con la rete nazionale di trasmissione o di altri esercenti").
- 2) L'articolo 5, comma 5.2, lettera c) della deliberazione n. 128/99 prevede che l'esercente debba effettuare la registrazione della causa limitatamente alle interruzioni senza preavviso lunghe. Tali cause sono esplicitate all'articolo 7, comma 7.1. In effetti si rende necessario estendere la tipologia di cause prevista per le interruzioni senza preavviso anche alle interruzioni con preavviso, in quanto potrebbero verificarsi delle interruzioni con preavviso che interessano i punti di interconnessione tra esercenti e che quindi potrebbero dar luogo a disalimentazione di tutta o di parte dell'utenza dell'esercente che viene alimentato dal punto di interconnessione a cui viene tolta l'alimentazione. Nel caso l'esercente a cui viene tolta l'alimentazione riesca ad avvisare i propri utenti con mezzi adeguati e con un preavviso di almeno un giorno, l'interruzione deve essere classificata come interruzione con preavviso; è opportuno che tali interruzioni vengano registrate

dall' esercente a cui viene tolta l'alimentazione come interruzioni con preavviso come interruzioni causate da mancata interconnessione con altri esercenti, e quindi attribuite a "cause esterne" ai sensi dell' articolo 7, di cui viene modificata anche la rubrica per estendere la classificazione delle cause alle interruzioni con preavviso.

- 3) L' articolo 6, comma 6.1 della deliberazione n. 128/99 prevede che l' esercente debba classificare le interruzioni in base all' origine come originate sulla rete elettrica di trasmissione nazionale, sulla rete AT, sulla rete MT o sulla rete BT. Gli esercenti hanno chiesto all' Autorità di precisare che le interruzioni negli impianti di trasformazione AT/MT siano considerate originate sulla rete AT nel caso in cui provochino la disalimentazione delle sbarre AT ed originate sulla rete MT nel caso in cui non provochino la disalimentazione delle sbarre AT; analogamente per gli impianti di trasformazione MT/BT, che le interruzioni siano considerate originate sulla rete MT se provocano la disalimentazione della sbarra MT ed originate sulla rete BT se non provocano la disalimentazione della sbarra MT. Si è reso così necessario specificare all' articolo 6, comma 6.1, che per le interruzioni che si originano negli impianti di trasformazione, l' interruzione è attribuita a monte se provoca la disalimentazione anche di una sola linea a monte.
- 4) L' articolo 8, comma 8.3 della deliberazione n. 128/99 prevede che l' esercente debba documentare l' istante di inizio mediante la registrazione dell' apertura definitiva degli interruttori. Durante l' effettuazione dei controlli tecnici si è riscontrato che tale formulazione porta gli esercenti a calcolare la durata delle interruzioni in modo disomogeneo e, all' interno di ciascun esercente, al trattamento differenziato di interruzioni di tipo diverso. Il fatto di considerare come istante di inizio dell' interruzione la prima apertura dell' interruttore garantisce l' uniformità di trattamento delle interruzioni.
- 5) All' articolo 11, comma 11.2 della deliberazione n. 128/99 è riportata la dizione "degli utenti MT interessato" al posto di "dell' utente MT interessato", a causa di un errore materiale.
- 6) Le lettere f) dei commi 14.4 e 14.6 dell' articolo 14 della deliberazione n. 128/99 prevedono che il numero di interruzioni per utente e la durata di interruzioni per utente siano calcolati distintamente per provincia, nel caso in cui l' esercente eroghi il servizio su un territorio comprendente più di una provincia. Poiché la deliberazione n. 202/99 prevede che i valori degli indicatori di continuità del servizio relativi al numero e alla durata delle interruzioni senza preavviso lunghe subite dagli utenti BT siano comunicati all' Autorità suddivisi per ambiti territoriali, nella deliberazione n. 128/99 le province vengono sostituite dagli ambiti.
- 7) La deliberazione n. 128/99 prevede che l' esercente debba effettuare la registrazione della data, dell' ora e del minuto dell' istante di inizio e di fine delle interruzioni con e senza preavviso lunghe e brevi; non è richiesta la registrazione dei secondi. Dato che gli esercenti dispongono generalmente di un sistema di telecontrollo che registra anche i secondi, è lasciata agli esercenti la facoltà di scegliere la metodologia di

arrotondamento dei secondi al minuto, fermo restando l'obbligo di comunicare all'Autorità la modalità adottata per l'arrotondamento al minuto delle durate delle interruzioni con preavviso, senza preavviso lunghe e senza preavviso brevi.

- 8) L'articolo 16, comma 16.2 della deliberazione n. 128/99 prevede che per gli esercenti con numero di utenti BT non superiori a 100.000 alla data del 31 dicembre 1998, gli obblighi previsti dalla deliberazione n. 128/99 decorrano dal 1° gennaio 2001. L'articolo 2 comma 2.1, pone come limite applicativo della deliberazione n.202/99 il fatto che l'esercente abbia un numero di utenti BT superiore a 5000. Gli esercenti con meno di 5000 utenti BT alla data del 31 dicembre 1998 sarebbero quindi costretti ad ottemperare agli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni prevista dall'articolo 3, commi 3.2 e 3.3, dotandosi di un sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio, senza avere la possibilità di avere un riconoscimento dei costi nel caso di recuperi di continuità del servizio positivi come previsto all'articolo 8 della deliberazione n.202/99. Per tale motivo, e tenendo conto della funzione di tutela per gli utenti costituita dalla condizione di verificabilità delle registrazioni delle interruzioni assicurata dai requisiti previsti per la registrazione automatica, l'Autorità ha ritenuto che, per gli esercenti con numero di utenti non superiore a 5000 gli obblighi previsti dalla deliberazione 128/99 decorrano dall'1 gennaio 2001, ad eccezione degli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni di cui all'articolo 3, commi 3.2 e 3.3, che decorrono dall'1 gennaio 2004, data corrispondente al termine della regolazione prevista dalla deliberazione n. 202/99.

### **3 Modifiche e integrazioni di alcune norme contenute nella deliberazione dell'Autorità n. 202/99**

#### **3.1 Premessa**

La deliberazione n. 202/99 fissa, sulla base dei criteri di raccolta ed elaborazione dei dati di continuità del servizio esposti nella deliberazione n. 128/99, i livelli minimi tendenziali di miglioramento per le singoli ambiti e i premi o penalità conseguenti in caso di rispetto o mancato rispetto degli stessi. L'indicatore di riferimento scelto per la misura dei livelli di qualità conseguiti e dei miglioramenti della medesima è rappresentato dal valore medio biennale della durata complessiva di interruzione per utente BT (minuti persi all'anno) per interruzioni lunghe senza preavviso, escluse quelle originate nelle reti di alta tensione e sulla rete di trasmissione nazionale e quelle provocate da cause di forza maggiore e cause esterne come definite dalla deliberazione n.128/99.

### **3.2 Contenuto e motivazioni delle modifiche e integrazioni**

L'articolo 4, comma 4.2 della deliberazione n. 202/99 prevede che il livello effettivo dell'indicatore di riferimento per l'anno  $i$  sia ottenuto come media aritmetica dei valori dell'anno  $i$  e dell'anno  $i-1$ . Per poter tenere conto delle variazioni nel numero di utenti che si potrebbero verificare nel corso del periodo di regolazione 2000-2003 dovute allo scorporo degli utenti BT serviti da linee MT sprovviste dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3.2 e 3.3 della deliberazione n.128/99 e in seguito ad aggregazioni e a trasferimenti di impianti di distribuzione in ottemperanza ad alcune modifiche legislative, il livello effettivo dell'indicatore di riferimento per l'anno  $i$  è deve essere calcolato come media ponderata dei valori dell'anno  $i$  e dell'anno  $i-1$ , utilizzando come criterio di ponderazione il numero di utenti BT di ciascun anno.